REPUBBLICA ITALIANA

GIUDICE DI PACE DI LECCE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott.ssa Veneranda Raffaella Cerfeda ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3310 del Ruolo Generale contenzioso delle cause dell'anno 2021 avente ad oggetto:

Opposizione a sanzione amministrativa n. TR3480 del Comune di Lecce del 09.02.21

Proposta da

Vetrugno Cesare, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Metranga, giusta delega in atti

Opponente

nei confronti di

Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato dai funzionari delegati ex lege

Opposto

Conclusioni dell'opponente: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del processo verbale di contestazione; accogliere il ricorso e dichiarare illegittimo l'impugnato verbale di contestazione;

Conclusioni dell'opposto: ribadiva la legittimità del rilevamento a norma di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto di opposizione è il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada in epigrafe con il quale era contestata la violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S. "perché ..... superava la linea di arresto all'incrocio semaforizzato e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione .....in seguito alle risultanze fornite dalla doppia documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso, debitamente omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici, tanto per il primo che per il secondo verbale di contestazione oggetto di impugnazione.

Eccepiva l'opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato tra i diversi motivi, la mancanza di onere probatorio della presunta infrazione

REGIME FISCALE PROC.
- ☐ Non esente
- ☐ Esente ex art. 46 L. 374/91
- ☐ Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.
- ☐ Non esente
- ☐ Esente ex art. 46 L. 374/91
- ☐ Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 3590 /21 Sent.

N. 3310/21 R.Gen.

N. 13522 R. Cron.

N. ___ R. Rep

OGGETTO

Opposizione a sanzione amministrativa.

ascritta all'opponente, la cui produzione incombe alla pubblica amministrazione; l'inadeguatezza della strumentazione di rilevamento, mancando le condizioni di legittimità del funzionamento dell'apparecchiatura detta, la incertezza dell'attraversamento della linea d'arresto a luce semaforica rossa anziché gialla (ipotesi consentita dalla prima norma richiamata) mancando precisa documentazione sul transito e conseguente illegittimità della contestazione differita, la mancanza di taratura della strumentazione utilizzata per il rilevamento.

La causa era regolarmente istruita con produzione di documentazione delle parti.

La causa era immediatamente decisa, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, come da dispositivo che veniva letto in udienza, in una alla motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevata preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

Il verbale oggetto del presente ricorso e l'accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento dalle quali non può evincersi con chiarezza il momento in cui il veicolo del ricorrente abbia superato la linea d'arresto con il semaforo che proiettava luce rossa, nel caso di specie. Tanto in difetto di una prova fotografica certa, conforme alle prescrizioni di legge.

Si ribadisce a tal proposito l'orientamento della Suprema Corte nell'individuare nella documentazione fotografica il momento decisivo dell'accertamento (attribuendosi tale valenza alla doppia sequenza fotografica, l'una al momento del superamento della linea d'arresto e l'altra al momento dell'attraversamento del centro dell'intersezione). Al riguardo (Cass. n. 21605 del 19/10/2011, Rv. 619193) la Corte ha affermato che "per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del codice della strada (introdotto dall'art. 4, comma 1, del dl. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia".

Conseguentemente, la valutazione da compiere in concreto deve aver riguardo alla documentazione prodotta relativa all'apparecchiatura utilizzata ed al rispetto o meno delle relative prescrizioni tecniche: se sono omologati a tal fine, possono essere utilizzati in modalità automatica senza la presenza degli accertatori - Cassazione civile sez. II sentenza 28.06.2013 n. 16400.

In particolare, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente nel caso di specie, atteso che, al momento della contestazione dell'infrazione, lo strumento di rilevamento, pur assumendone l'amministrazione convenuta l'omologazione in base alla ultima recente normativa, condizione necessaria per il funzionamento dell'apparecchiatura detta senza l'ausilio dell'organo di polizia, non risponde, invero, ai dettami di legge.

Tra l'altro, con la nuova omologazione del citato strumento è necessario che "siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro, quando il veicolo trasgressore si trova circa al centro dell'intersezione controllata". Ebbene, dalla documentazione in atti non si evincono tali prescrizioni: non è certo che abbia superato la linea d'arresto con il segnale rosso, posto che il primo rilievo fotografico rappresenta la vettura ferma oltre la linea d'arresto, mentre nel secondo rilievo fotografico non si riproduce il veicolo al centro dell'intersezione, né, invero si può ricondurre con certezza il secondo rilievo fotografico al primo, posta l'illeggibilità della targa della vettura ivi riprodotta come anche nel primo fotogramma. Inoltre dalla documentazione esibita e prodotta dall'ente opposto non è individuabile l'istante in cui è avvenuto il secondo scatto, né è rilevabile il fissato intervallo di tempo tra i due scatti.

Tanto pur rendendosi superflua la considerazione sul motivo relativo alla mancata taratura dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, i dubbi sulla certezza e precisione dell'apparecchiatura non tarata si pongono legittimamente in relazione alle apparecchiature atte al rilevamento della velocità (autovelox ecc.), per le quali la taratura periodica ne deve garantire il corretto funzionamento in ordine alle possibili alterazioni nel tempo (umidità, sbalzo di temperature, polveri urti e quanto possa aver alterato il delicato sistema elettronico). Nel caso delle apparecchiature per il rilevamento dell'illecito de quo, le stesse funzionano esclusivamente quando il veicolo si trovi sugli appositi sensori e solo ed esclusivamente se la plafoniera semaforica emette la luce rossa. Nel caso dell'apparecchiatura in esame dunque appare

irrilevante coordinare le due variabili tempo-spazio in rapporto alla velocità, necessario per il rilevamento dell'eccesso sanzionabile, ragion per cui la certezza del rilevamento detto diventa fondamentale ai fini della garanzia del diritto di difesa del cittadino, rendendosi cosi superflua nel caso di specie, la questione della taratura, fondandosi, la legittimità dell'accertamento e la sua certezza, sulla rappresentazione del doppio rilevamento fotografico.

È evidente, di conseguenza, già in assenza della documentazione fotografica certa la mancanza della piena prova dell'avvenuta violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S, per i motivi ampiamente esposti.

La doglianza del ricorrente a proposito dell'illegittimità del verbale impugnato non può che essere accolta, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi eccepiti dall'opponente, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dal verbale medesimo conseguenti.

Le spese vanno compensate per giusti motivi di ordine processuale.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Vetrugno Cesare avverso il verbale di contestazione n. TR3480 del Comune di Lecce del 09.02.21, così provvede:

1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla ogni verbale di contestazione su menzionato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e dipendenti;
2. Compensa tra le parti le spese del processo.

Così deciso in Lecce, 12.05.21

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Veneranda Raffaella Cerfeda

Depositato in udienza
Lecce 12 MAG 2021
L'Assistente Giudiziario
Gloria Pisanò